



COMUNE DI BURGOS PROVINCIA DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

N.6

Data 20.04.2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO PER L'ANNO 2023

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTI** del mese di **APRILE** alle ore **19:30** nella Sala del Sindaco, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.	NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	TILOCCA LEONARDO	SINDACO	X	
2	SECHI SALVATORE	VICESINDACO	X	
3	TILOCCA GIANPIERO	CONSIGLIERE	X	
4	GHIRONI LUANA	CONSIGLIERE	X	
5	NUGHEDU FRANCESCO	CONSIGLIERE		X
6	RUIU ANTONELLA	CONSIGLIERE		X
7	PISANU SILVANA	CONSIGLIERE	X	
8	CANU FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
9	PEDDE MARIA SIMONA LUIGIA	CONSIGLIERE	X	
10	DEMURTAS CRISTIANO	CONSIGLIERE	X	
11	GAIAS NICOLE	CONSIGLIERE	X	
TOTALE			9	2

Presiede il Sig. Tilocca Leonardo nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott. Alessandro Murana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE l'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha conferito all'*Autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico* (di seguito ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici;

CONSIDERATO CHE il DPCM del 20.07.2012 GU n. 231 del 3-10-2012, "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite ex lege all'Autorità, comprese le disposizioni in tema di tariffe di cui ai punti d), e) ed f);

VISTE le delibere emanate in tema di tariffe dall' Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, n. 347/2012, 585/2012, 88/13, 643/2013, 664/2015, 918/2017, 580/2019 dalle quali discendono gli obblighi relativi al metodo tariffario per il periodo regolatorio 2012-2015, 2016-2019, 2018-2019 e 2020-2023 ed alle relative raccolte dati;

CONSIDERATO CHE il Comune ha inviato all'Ente di governo d'ambito delle Sardegna i dati utili alla valutazione di requisiti all'articolo 147 comma 2bis lettere a) e/o b) del decreto legislativo 152/2006 e del relativo riconoscimento della legittimazione a gestire il servizio idrico integrato del comune;

CONSIDERATO CHE il Comune di Burgos per il periodo regolatorio 2012-2015 è stato assoggettato a determinazione tariffaria d'ufficio con Delibera n. 577/2014/R/idr del 20 novembre 2014 pubblicata dall'Autorità per l'Energia elettrica, il gas e il sistema idrico "Esclusione dall'aggiornamento tariffario, nonché determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015" in quanto non adempiente alle raccolte tariffe relative ai bienni 2012-2013/2014-2015;

CONSIDERATO CHE In conseguenza della determinazione tariffaria d'ufficio di cui alla delibera 557/14 il comune ha applicato per gli anni 2012-2015 le tariffe 2012 ridotte del 10%;

CONSIDERATO CHE il metodo tariffario stabilito dall'ARERA per gli anni dal 2016 al 2019 consiste nel determinare le tariffe da utilizzarsi in ciascun anno mediante l'applicazione del moltiplicatore Teta approvato dall'EGA e dall'ARERA (per ciascun anno) alle tariffe 2015;

VISTO CHE l'articolo 9 della deliberazione 664/2015 "*Applicazione dei corrispettivi all'utenza*" dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 i gestori del servizio idrico integrato, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:

- a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;
- b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 7.6, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 3.2 anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 3.4;
- c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2015 moltiplicate, con riferimento all'anno 2016, per il valore Θ^{2016} approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2017, 2018 e 2019, le tariffe dell'anno 2015 moltiplicate rispettivamente per i valori Θ^{2017} , Θ^{2018} e Θ^{2019} approvati dall'Autorità medesima.

VISTA la Delibera 580/2019 del 27/12/2019 “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 ” ed allegato A “METODO TARIFFARIO IDRICO 2020-2023 MTI -3 Schemi regolatori” che disciplina il metodo tariffario idrico per il periodo 2020-2023. Tale metodo consiste nel determinare le tariffe da utilizzarsi in ciascun anno mediante il calcolo e l’applicazione del moltiplicatore Theta approvato dall’Ente di governo d’ambito e dall’ARERA (per ciascun anno) alle tariffe 2019.

Nei casi di adempienza alla raccolta tariffe, il coefficiente Theta approvato corrisponde al moltiplicatore Theta calcolato o applicabile sulla base dei dati economici, patrimoniali e tecnici del singolo gestore inviati in occasione della raccolta tariffe, oppure al Theta pari ad 1 nei casi in cui il gestore rientri nelle fattispecie che presuppongono l’esclusione dall’aggiornamento tariffario di cui all’articolo 8 della delibera 580/2019. Nei casi di inadempienza alla raccolta tariffe tale coefficiente viene determinato d’ufficio dall’ARERA a vantaggio dell’utente finale ed assume valore pari a 0,9;

VISTO CHE l’articolo 7 della deliberazione 580/2019 “*Applicazione dei corrispettivi all’utenza*” dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i gestori del servizio idrico integrato, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:

- a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell’ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico- Finanziario già approvato nell’ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;
- b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell’ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 5.6, e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, le tariffe predisposte dall’Ente di governo dell’ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 4.5 anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 4.6;
- c) a seguito dell’approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, le tariffe dell’anno 2019 moltiplicate, con riferimento all’anno 2020, per il valore Theta 2020, approvato dall’Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2021, 2022 e 2023, le tariffe dell’anno 2019 moltiplicate rispettivamente per i valori Theta 2021, 2022 e 2023 approvati dall’Autorità medesima;

CONSIDERATO CHE:

- Il comune di Burgos sta predisponendo i dati necessari per l’adesione allo schema di adesione di convergenza 2020-2023;
- Ha sottoposto all’EGAS l’accertamento, in esito alle procedure avviate dall’Ente di governo d’ambito per la verifica dei requisiti di salvaguardia di cui all’articolo 147 comma 2bis lettere a) e/o b) del decreto legislativo 152/2006;

CONSIDERATA inoltre la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica , il gas e il sistema idrico 16 gennaio 2013 n. 6/2013/r/com “disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” che all’articolo 24 comma 1 istituisce a decorrere dall’1 gennaio 2013 la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;

CONSIDERATA la deliberazione 21 novembre 2013 n. 529/2013/r/com che all’articolo 2 aggiorna a decorrere dal 01 Gennaio 2014 il valore della componente UI1 ponendolo pari a 0,4 centesimi di euro/metro cubo (0,004 €/mc)

CONSIDERATO infine che l’articolo 33.1 della delibera 664/15, istituisce a decorrere dall’1 gennaio 2016 la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.

CONSIDERATO che l'Autorità aggiorna la componente UI2 di cui al comma 33.1 con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto di cui al successivo comma 33.4, e che dal 01-01-2018 con delibera 918/2017 articolo 9.5 il valore della componente UI2 è stato aggiornato ponendolo pari a 0,9 centesimi di euro/metro cubo (0,009 €/mc)

CONSIDERATO infine che l'Articolo 9.1 allegato A (TIBSI) alla delibera deliberazione 897/2017/R/IDR, istituisce a decorrere dall'1 gennaio 2018 la componente tariffaria UI3 per la per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, e con applicazione al servizi di acquedotto, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata alle utenze del servizio idrico integrato non beneficiare di Bonus sociale, come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto.

CONSIDERATO che l'Autorità aggiorna la componente UI3 di cui al comma 9.1 con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto, e che dal 01-01-2022 con articolo aggiornata con delibera 639/2021 art. 12.1 il valore della componente UI3 è stato aggiornato ponendolo pari a 1,79 centesimi di euro/metro cubo (0,0179 €/mc).

CONSIDERATO che dal 01/01/2020 la componente UI3 stabilita con Articolo 9.1 allegato A (TIBSI) alla delibera deliberazione 897/2017/R/IDR, aggiornata con delibera 918/2017 articolo 10.1-10.2 come modificati dalla deliberazione 3/2020/R/IDR verrà applicata anche al servizio di depurazione e fognatura.

CONSIDERATO infine che con deliberazione ARERA 580/2019 articolo 30.1 a decorrere dall'1 gennaio 2020 è istituita la componente perequativa UI4 volta all'alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.

CONSIDERATO che l'Autorità aggiorna la componente UI4 con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto, e che con delibera ARERA 580/2019 comma 30.1 a decorrere dal 01/01/2020 il valore della componente UI4 è stato posto pari a 0,4 centesimi di euro/metro cubo (0,004 €/mc).

CONSIDERATO che ai sensi delle rispettive deliberazioni istitutive ARERA, il valore fatturato per le componenti tariffarie UI1, UI2, UI3, UI4, deve essere versato alla Cassa per i servizi ambientali ed energetici (CSEA) entro 60 giorni dalla fine del bimestre di emissione.

PREMETTENDO CHE:

- la decisione assunta con il presente atto, è da considerarsi non definitiva, in quanto potrebbe ritenersi necessario intervenire ulteriormente a conguaglio, in conseguenza all'eventuale accoglimento da parte dell'Ente di governo d'ambito (o del perfezionarsi del silenzio assenso) e successivamente dell'ARERA dell'istanza per l'approvazione tariffaria 2020-2023 (attualmente in corso di predisposizione) e dell'istanza di aggiornamento delle tariffe 2022-2023 che avrà scadenza Aprile 2022, quindi in conseguenza dell'approvazione del Theta applicabile definitivo;
- ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione ARERA 580/2019 la differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate ed i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione delle tariffe da parte dell'ARERA sarà oggetto di successivo conguaglio.

CONSIDERATO che non è stato concluso l'adempimento 2016-2019 "2018/2019 e la convergenza tariffaria 2020-2023 per l'anno 2022 si stabilisce di adottare prudenzialmente il theta1

CONSIDERATO che al 31/01/2022 si ricade nelle seguenti cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario:

Per quanto riguarda gli altri casi relativi all'esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 8 si espongono di seguito gli aspetti per i quali il comune è in regola con la normativa:

- Adozione della carta dei servizi al 31/01/2022 (la carta dei servizi è stata adottata in data 26/01/2016 con delibera C.C. n. 6);
- Applicazione minimo impegnato alle utenze /applicazione mc forfettari per mancanza dei contatori al 31/12/2022;
- versamento delle componenti perequative UI: le componenti UI vengono correttamente applicate alle utenze e versate alla CSEA.

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di approvazione del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 28.09.2000;

con 9 voti favorevoli, all'unanimità

DELIBERA

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

DI DETERMINARE le tariffe del servizio idrico integrato relative all'anno **2023**, in via provvisoria sino all'approvazione della predisposizione tariffaria 2020-2023 e dell'aggiornamento 2022-2023 da parte dell'Ega (o del perfezionarsi del silenzio assenso) e conseguentemente da parte dell'ARERA, in coerenza con quanto stabilito con delibera 580/2019 e 639/2021 dell'ARERA;

DI APPLICARE ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione la Componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione pari a 0,004 €/mc

DI APPLICARE ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione la Componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione pari a 0,009 €/mc

DI APPLICARE ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione la Componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico pari a 0,0179 €/mc

DI APPLICARE ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione la Componente tariffaria UI4 finalizzata all'alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015 pari a 0,004 €/mc.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Tilocca Leonardo

Segretario Comunale
Dott. Alessandro Murana

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
<p>PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</p> <p>VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: favorevole</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Sechi Salvatore</p>
<p>PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: favorevole</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Sechi Salvatore</p>

PUBBLICAZIONE

In data 02.05.2023 la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Burgos, 02.5.2023

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data 20.04.2023 perché:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000;

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).

Segretario Comunale
Dott. Alessandro Murana

Copia conforme all'originale